



COMUNE DI LIPARI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
"Eolie, patrimonio dell'umanità"

4120
COMUNE DI LIPARI
ALBO PRETORIO
RICEVUTO IL 04 MAG 2021
N. CRON. 859

DETERMINA n. 30 del 04.05.2021

OGGETTO: Affidamento incarico legale all'Avv. Eduardo Omero, per resistenza dell'Ente nel ricorso per cassazione Admnet Italia c/Comune di Lipari avverso la Sentenza n. 4641/2020 della Corte di appello di Roma.

Vista la Determina Sindacale n.107 del 28 dicembre 2017 con la quale era stato conferito incarico legale all'Avv. Eduardo Omero del foro di Messina, per la resistenza del Comune di Lipari nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di appello di Roma promosso dalla Società Admnet Italia srl per la riforma della Sentenza di primo grado n 601/2017 del Tribunale di Tivoli la quale aveva revocato il Decreto ingiuntivo n 44/2011 che intimava all'Ente (su istanza della Admnet Italia srl), la corresponsione di canoni in forza del contratto per l'affidamento "in outsourcing" del sistema di telecomunicazioni ;

Vista la Sentenza di secondo grado della Corte di appello di Roma n 4641 del 3 ottobre 2020 che ha respinto l'appello della Admnet Italia srl , accogliendo invece l'appello incidentale del Comune di Lipari e definendo il giudizio favorevolmente per l'Ente ;

Vista la nota PEC dell'8 aprile 2021 con la quale il legale dell'Ente, Avv. Sindoni Milena, trasmette il ricorso per cassazione - inoltrato dall'Avv. Eduardo Omero - con il quale è stata impugnata la predetta Sentenza n. 4641/2020, rappresentando la opportunità che l'Ente resista in giudizio per difendere la legittimità della stessa ;

Vista le nota pec del 7 aprile 2021 e del 29 aprile 2021 con le quali l'avv. Eduardo Omero, rispettivamente, informa del ricorso per cassazione e rappresenta l'urgenza della determinazione dell'Ente in ordine alla resistenza in giudizio;

Visto l'atto di indirizzo dell'Amministrazione a firma del Vice Sindaco avv. Gaetano Orto con il quale in data 15 aprile 2021 viene confermato per continuità lo stesso legale Avv. Eduardo Omero e determinato il compenso legale per l'incarico predetto in complessivi € 5.000 (cinquemila/00), al lordo di ogni onere fiscale, per la resistenza dell'Ente nel giudizio promosso dalla società Admnet Italia srl davanti alla Corte di Cassazione, autorizzando così il relativo impegno di spesa da parte del

Dirigente del Primo Settore;

Ritenuto dunque di adire ad una pronta resistenza nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione per scongiurare la possibilità di una riforma in peius della Sentenza n 4641/2020 favorevole all'ente

- **Visto** lo schema di disciplinare di incarico legale.
- **Visti** il D.Lgs. n. 267/2000 e la L.R. n. 23/98.
- **Visto** l'Ord. Amm.vo degli E.E.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

1) Resistere nel giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione proposto con ricorso dalla società Admnet Italia srl per la impugnazione della Sentenza n. 4641 del 3 ottobre 2020 emessa dalla Corte di appello di Roma ;


2) Conferire, a tal fine, incarico legale all' Avv. Eduardo Omero con studio legale in Messina, Via Centonze n 95 in quarto già legale dell'Ente nella controversia in oggetto ,nei gradi di giudizio precedenti ;

3) Determinare congruamente, il compenso complessivo per il presente incarico, in € 5.000 (cinquemila/00), al lordo di ogni onere fiscale, con la corresponsione di un eventuale acconto di € 3.000 (tremila/00) per fondo spese (IVA e CPA compresi), autorizzando il relativo impegno di spesa da parte del Dirigente f.f. del I° Settore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 327/97, recepita parzialmente dall'art. 2 della L.R. n. 23/98, nel Bilancio del corrente anno in corso di formazione:

4) Imputare detta spesa al cap. 138 del bilancio comunale corrente, in corso di formazione, dal titolo "Spese per incarichi a legali e sentenze giudiziarie", dando atto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e non frazionabile in dodicesimi, al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente.

Lipari, li 04.05.2021

IL SINDACO
Mayer Giorgianni





COMUNE DI LIPARI (CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

TRA

Il Comune di Lipari (di seguito: Comune), C.F. 00387830839, in persona della Dott.ssa Lyda De Gregorio che incarica in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in qualità di dirigente d.f. del Primo Settore dell'Ente

l'Avv. Eduardo Omero del Foro di Messina (di seguito legale), con studio in Via Centonze n 95Brasile n. 5, Messina (Partita I.V.A. 02101530836)

Premesso che:

- il Comune di Lipari deve resistere nel giudizio proposto con ricorso per cassazione dalla Società Admnet Italia srl per impugnare la Sentenza n 4641/2020 della Corte di appello di Roma ;

- con Determinazione Sindacale n. del si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, all'autorizzazione dell'impegno della spesa ed all'approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'incarico ha per oggetto la resistenza dell'Ente nel giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione proposto con ricorso dalla Società Admnet Italia srl per la impugnazione della Sentenza n 4641/2020 della Corte di appello di Roma ;

2) Il corrispettivo che il Comune corrisponderà al professionista è di € 5.000 (cinquemila 00) al lordo di ogni onere fiscale sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. Eventuali ulteriori somme, saranno impegnate successivamente a richiesta del legale incaricato e dietro

verifica e quantificazione delle stesse.

3) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della seguente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 3.000 (tremila/00), previa presentazione di fattura o parcella da parte dello stesso ed a titolo di acconto, compresa nell'importo di cui al superiore punto 2), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, eventuali ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5) Il legale si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, il professionista comunicherà tempestivamente la necessità dell'integrazione dell'impegno spesa, motivando dettagliatamente sul punto. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

7) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti, in caso

di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti dei minimi tariffari e comunque dell'importo fissato al precedente punto 2).

10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

12) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13) Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa il legale – il quale ne prende atto – che tratterà i dati personali contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, concernenti il presente procedimento, sia con modalità informatiche che su supporto cartaceo.

14) Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Luogo, data e firma del Responsabile del Comune

Luogo, data e firma del Professionista Incaricato